



Roma, 20 maggio 2020

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli
Enti, Consorzi e Società Associate

Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati

Al Comitato Tecnico dei Direttori

Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM.

Loro sedi

CIRCOLARE N. 00191

Oggetto: Infortunio sul lavoro per Covid-19 - Responsabilità penale e civile del datore di lavoro.

Nel corso dei lavori dell'ultima Giunta esecutiva di Assofarm, è stata sollevata la questione inerente la responsabilità penale e civile del datore di lavoro nel caso di infezioni da Coronavirus alla luce della circolare INAIL n.13/2020 del 3 aprile 2020 con la quale l'Istituto ha inquadrato le affezioni che dovessero colpire il lavoratore come infortunio sul lavoro, sulla scia dell'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di malattie infettive e parassitarie per le quali la causa virulenta è equiparata alla causa violenta e delle disposizioni della Circolare 74/1995.

L'infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro. Lo precisa in una nota l'INAIL sottolineando che il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa.

"In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, - spiega l'Inail - e' utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l'accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. Sono diversi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo INAIL per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali

00184 Roma – Via Nazionale, 172 – Tel. 06.6784587 - 06.4872117 – 06.48913549 Fax. 06.48976639

E-mail: assofarm@assofarm.it – Cod. Fisc. 97199290582

totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative INAIL".

Pertanto, sottolinea l'istituto, "il riconoscimento dell'infortunio da parte dell'Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che e' sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo per aver causato l'evento dannoso.

Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all'andamento epidemiologico - conclude l'INAIL - rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro".

Cordiali saluti.

Francesco Schito
